

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 14/07/2023

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 3.11.2022, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 24.10.2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate in data 30.11.2021 domandando, conseguentemente, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.929,60 (somma al netto dell'importo di € 180,00 ricevuto in sede di estinzione anticipata), calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui: € 964,80 a titolo di "commissioni di attivazione", € 964,80 a titolo di "provvigioni intermediario" e in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Il ricorrente inoltre ha chiesto la restituzione della somma di € 201,70 applicata a titolo di commissione di estinzione anticipata, in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute e la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il rimborso di € 20,00 per spese di attivazione del procedimento e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00. Nelle proprie controdeduzioni, l'Intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, ha eccepito che: (1) gli oneri *upfront* non



possono essere retrocessi, in quanto posti a remunerazione di attività esauritesi nella fase genetica del contratto; (2) le provvigioni per l'intermediario del credito sono già state interamente devolute a tale soggetto, che è un terzo, distinto dal finanziatore; (3) l'affermazione in questa sede di un obbligo di retrocessione degli oneri *upfront* costituirebbe una violazione del principio del legittimo affidamento vantato dall'istituto, che - sulla base della regolazione di settore vigente al tempo della stipula del contratto - poteva ragionevolmente ritenersi non tenuto a rimborsare gli *upfront* in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo, per ciò, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), le quali si applicano ai contratti stipulati a partire dal 25/07/2021, data di entrata in vigore del citato decreto. In particolare va rammentato che le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» e che l'orientamento da ultimo condiviso dai Collegi - tenuto conto che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGU - si è espresso nel senso dell'applicabilità dei seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento: (a) per i costi recurring: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (b) per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Le parti concordano sul fatto che il prestito sia stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive. È stata prodotta in atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 24.10.2017, ma le commissioni applicate risultano altresì descritte all'art. 4 che tuttavia non risulta leggibile. Sul contratto de quo, inoltre, risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto (agente in attività finanziaria) appartenente alla rete distributiva. Fermo restando quanto sopra rilevato circa la non leggibilità dell'art. 4 del contratto contenente la descrizione delle clausole, si rappresenta che le commissioni contrattuali di cui il ricorrente chiede il rimborso, sono classificate come segue sulla base dell'orientamento del Collegio di Torino (decisioni nn. 6493/2020, 3632/2023, 3633/2023, 9150/2022 e 14904/2021): Commissioni di attivazione: RECURRING; Commissioni di gestione: *RECURRING* (come da contratto, già rimborsate in sede di estinzione anticipata); Commissioni intermediario del credito: *UPFRONT* (Rileva in tal senso il riferimento – nella clausola descrittiva – alle “attività prestate sino all'erogazione del prestito”). Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base della qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, tenendo in considerazione per le commissioni di attivazione, la sola descrizione contenuta nel SECCI e, quindi, qualificandole *UPFRONT*, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,08%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,00%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				1.608,00	Upfront	39,00%	627,10		627,10
Commissioni di gestione				300,00	Recurring	60,00%	180,00	180,00	0,00
Commissioni per l'intermediario del credito				1.608,00	Upfront	39,00%	627,10		627,10
				<b>Totale</b>					<b>1.254,20</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Riguardo la richiesta del ricorrente di rimborso di rate eventualmente trattenute in eccesso dall'Intermediario, si rileva che al riguardo il ricorrente non ha fornito alcuna prova per cui a mente dell'orientamento dei Collegi sul punto (Collegio di Coordinamento decisione n. 7716/2017, Collegio di Torino decisione n. 12922/2020 e Collegio di Napoli decisione n. 13699/2022) *“Va rigettata la domanda di restituzione delle “quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”, in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova.*

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, questa deve essere respinta richiamandosi, al riguardo, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto *“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*, Dalle evidenze in atti risulta, infatti, che (i) la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione; (ii) non è noto se il finanziamento in controversia sia stato estinto mediante rinnovo con il medesimo intermediario; (iii) all'epoca del rimborso integrale del finanziamento di cui in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B.; (iv) la clausola contrattuale prevede che l'indennizzo non superi l'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; (v) l'Intermediario non ha argomentato alcunché sul punto. Ugualmente respinta è infine la richiesta di rimborso delle spese legali in linea con quanto pacificamente espresso sul punto dai Collegi.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.254,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA